



COMUNE DI SCARMAGNO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P.10010 – P.za Maria e Savino Enrico, 5 - Tel. 0125739153 Fax 0125739391

E – mail scarmagno@comune.scarmagno.to.it

IL SINDACO

ATTESO che, sul territorio comunale, si riscontra in più situazioni, la presenza di vegetazione che, da aree private, invade le sedi di marciapiedi, di viabilità pubblica in genere, nonché di corsi d'acqua e/o canali irrigui e che la mancata manutenzione può costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare, sia pedonale e alla leggibilità della segnaletica stradale e all'efficacia della Pubblica Illuminazione, nonché creare rischi di esondazione e cedimenti/frane lungo le asti idrauliche

ACCERTATO che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dai lati strada possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale ed il regolare deflusso delle acque, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

RICHIAMATI gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli articoli 29 e 31 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada);

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

INVITA A PROVVEDERE

- **Al taglio delle piante arbustive ed arboree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo, siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e corsi d'acqua, che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale, per i cavi dell'energia elettrica prospicienti i cigli stradali o causare esondazioni o frane, anche in previsione di eventi meteorologici intensi;**
- **Al taglio di quelle piante, pericolanti o in cattivo stato vegetativo, anche nelle fascia esterna ai 3 metri, che con la loro caduta potrebbero interessare anche solo parzialmente il sedime stradale o la sponda dei corsi d'acqua;**
- **Alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata o dei marciapiedi pubblici, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione;**
- **Ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latitanti la strada ed i corsi d'acqua, che ostacolano il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità;**
- **Alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;**
- **Al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale o delle sponde dei corsi d'acqua, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.**